

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-538	del 05/09/2011
Oggetto	Affidamento in economia del servizio di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, per una unità di personale, alla Società ORIENTA S.p.a. per il periodo 07/09/2011 – 31/12/2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-542 del 01/09/2011	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 05 (cinque) settembre 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Affidamento in economia del servizio di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, per una unità di personale, alla Società ORIENTA S.p.a. per il periodo 07/09/2011 – 31/12/2011.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE*” – con particolare riferimento all’art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- la Legge Regionale n. 28 del 21/12/2007 - “*Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi*” – con particolare riferimento all’art. 10 in materia di acquisizioni in economia;
- il vigente Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 46/2011;

RILEVATO:

- che l’art. 5 del citato Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia prevede l’affidamento diretto in economia per le acquisizioni di importo fino a 20.000 Euro;

RICHIAMATI, in materia di contratti di fornitura di lavoro temporaneo:

- il CCNQ del 09/08/2000 per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 – come modificato, da ultimo, dal D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009 – il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; dispone, altresì, che i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare, tra le altre, la materia della somministrazione di lavoro;
- l’art. 32 CCNL integrativo Comparto Sanità 20/09/2001 “*Contratto di fornitura di lavoro temporaneo*” il quale prevede che le aziende possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario del personale; prevede, altresì, che i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati nei casi di sostituzione di lavoratori assenti;
- gli artt. 20 ss. del D. Lgs. 276/2003 in materia di somministrazione di lavoro; in particolare,

l'art. 20, comma 4, prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore;

PRECISATO:

- che, per espressa disposizione contenuta nell'art. 86, comma 9, del citato D. Lgs. n. 276/2003 la disciplina della somministrazione, contenuta nel decreto medesimo (artt. 20 ss.) trova applicazione anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ma solo per quanto attiene la somministrazione di lavoro a tempo determinato;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'Allegato E) del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 65/2010 – richiamato, altresì, dall'art. 4 del sopra citato Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia – la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto), con il quale motiva la scelta effettuata, e assume direttamente l'impegno contrattuale, mediante invio di ordine da controfirmarsi per accettazione del fornitore;

PREMESSO:

- che con determinazione ASRURS n. 125/2011 si è provveduto all'affidamento, in economia, del servizio di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, per una unità di personale, alla Società Orienta S.p.a. per il periodo 07/03/2011 – 06/06/2011;
- che con determinazione ASRURS n. 348/2011 si è provveduto all'affidamento, in economia, del servizio di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, per una unità di personale, alla Società Orienta S.p.a. per l'ulteriore periodo 07/06/2011 – 06/09/2011;

PRECISATO:

- che l'affidamento di cui al punto precedente è stato così disposto per il seguente ordine di ragioni:
- l'Agenzia si trova nella necessità di fronteggiare esigenze di carattere produttivo/organizzativo;

- in particolare, l’Agenzia si trova nella necessità di fronteggiare una situazione di carenza di organico presso l’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Unità Trattamento Economico e Previdenziale;
- la predetta situazione di carenza di organico si è determinata a seguito del pensionamento, a fare data dal 01/08/2009, di un collaboratore assegnato all’Unità Trattamento Economico; tale situazione, inoltre, è stata aggravata dal permanere dell’assenza di un collaboratore il quale, già in aspettativa senza assegni, ha poi presentato istanza di dimissione a fare data dal 02/07/2011 (ultimo giorno di servizio presso Arpa il 01/07/2011);

PRECISATO ALTRESI’:

- che si è ritenuto di far fronte alle suddette esigenze di carattere produttivo/organizzativo mediante il ricorso alla fornitura di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, nelle more della conclusione di una selezione pubblica volta all’assunzione di una unità di personale da assegnare all’ Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Unità Trattamento Economico e Previdenziale;
- che, preliminarmente all’avvio della citata selezione pubblica, è stata preventivamente espletata, con esito negativo – come risulta dalla documentazione acquisita agli atti - la procedura di mobilità di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché la procedura di mobilità di personale tra amministrazioni diverse di cui all’art. 30 del suddetto decreto;
- che con determinazione ASRURS n. 323 del 13/05/2011 si è indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare alla Direzione Amministrativa – Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- che con determinazione ASRURS n. 333 del 20/05/2011 si è approvato il bando e lo schema di domanda relativi alla selezione predetta;
- che con determinazione ASRURS n. 498 del 22/07/2011 si è proceduto all’ammissione con riserva alla prova scritta dei candidati che hanno presentato domanda entro il 01/07/2011 (quale termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione predetta);
- che la prova scritta della selezione pubblica citata si svolgerà in data 06/09/2011; a tale prova farà seguito, altresì, una prova orale la cui data di svolgimento sarà fissata dall’Agenzia successivamente allo svolgimento della prova scritta;

CONSIDERATO PERTANTO:

- che l'Agenda si trova ancora oggi - nelle more della conclusione della sopra citata selezione pubblica - a dovere fronteggiare le sopra menzionate esigenze produttive/organizzative con riferimento all'Unità Trattamento Economico e Previdenziale dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

RICHIAMATE:

- la nota Prot. PGDG 808 del 14/02/2011 con cui la Società Orienta S.p.A. è stata invitata a partecipare alla procedura in economia per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo indetta da ARPA Emilia Romagna; come risulta da tale nota, oggetto dell'affidamento è il servizio di fornitura di lavoro temporaneo per una unità di personale e per la durata di tre mesi eventualmente prorogabili di tre mesi in tre mesi, e comunque sino e non oltre il 31/12/2011;
- la nota Prot. PGDG 4000 del 29/08/2011 con cui Arpa ha manifestato la propria volontà in merito alla proroga – per il periodo dal 07/09/2011 al 31/12/2011 - del contratto di somministrazione sottoscritto con Orienta S.p.a. alle medesime condizioni vigenti e sempre relativamente allo stesso prestatore di lavoro;

RITENUTO PERTANTO:

- necessario affidare – nelle more della conclusione della sopra citata procedura selettiva pubblica – il servizio di fornitura di lavoro temporaneo alla Società Orienta S.p.a., relativamente alla medesima unità di personale, per l'ulteriore periodo dal 07/09/2011 al 31/12/2011;

VALUTATA DUNQUE:

- l'opportunità che il prestatore di lavoro posto a disposizione di Arpa dalla Società Orienta non muti, a fronte della professionalità e della competenza possedute che hanno consentito al prestatore medesimo di svolgere con profitto e puntualità le mansioni affidategli;

DATO ATTO:

- che l'affidamento oggetto del presente provvedimento avviene alle medesime condizioni generali del contratto di fornitura in scadenza il 06/09/2011;

DATO ATTO ALTRESI':

- che il presente provvedimento viene adottato in coerenza con quanto previsto nell'art. 2, comma 71, della Legge n. 191/2009 secondo cui gli enti del Servizio sanitario nazionale

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

- che il presente provvedimento viene adottato, altresì, nel rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, che Arpa è tenuta, comunque, ad assicurare in base alle linee di indirizzo fornite dalla Regione Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 80 del 23/12/2010, avente ad oggetto: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale per l'esercizio 2011";
- la DDG. n. 81 del 23/12/2010, avente ad oggetto: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011";
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 19 del 17/01/2011, con cui si è proceduto ad assegnare i budget alle Aree della Direzione Amministrativa;

RILEVATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa

1. di affidare in economia alla Società Orienta S.p.a. – con sede legale a Roma in Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 - il servizio di fornitura di lavoro temporaneo, relativamente alla medesima unità di personale e per l'ulteriore periodo 07/09/2011 – 31/12/2011, al costo complessivo presunto di Euro 12.541,65, IVA inclusa (calcolata, quest'ultima, solo sulla quota corrispondente al servizio), così composto: Euro 915,56 per corrispettivo servizio prestato da Orienta S.p.A., Euro 183,11 per IVA e Euro 11.442,98 per compenso da corrispondere al lavoratore e oneri riflessi relativi ;
2. di dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 12.541,65 comprensivo di IVA, relativo al presente provvedimento, avente natura di servizi appaltati esternamente, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al Centro di Responsabilità ASGRU;
3. di precisare che al lavoratore interessato, Arpa corrisponderà i buoni pasto nella misura e secondo le disposizioni vigenti per il personale dell'Agenzia.

Il Responsabile Area Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2011-542 del 01/09/2011

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Affidamento in economia del servizio di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, per una unità di personale, alla Società ORIENTA S.p.a. per il periodo 07/09/2011 – 31/12/2011.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/09/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
